

2018

N. 2727 SENT.N. 9175/17 R. G.N. 22064/18 CRON**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

**Tribunale di Taranto**

sezione lavoro

Il giudice dott. Giovanni De Palma, all'udienza del 4 luglio 2018, ha pronunciato, dandone lettura, la seguente

**SENTENZA**

nella causa di lavoro tra:

\_\_\_\_\_ ), rappresentati e difesi dall'**Avv. Giuseppe Pio Torcicollo**, ricorrenti;  
e **Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - MIBACT**, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario designato ex art. 417 bis c.p.c., resistente;

**Fatto e diritto**

Con ricorso depositato in data 25 ottobre 2017, i ricorrenti di cui in epigrafe, premettendo: di essere dipendenti del Ministero convenuto, inquadrati nell'area professionale seconda (ex area B); di aver partecipato al corso-concorso, per titoli ed esame, per il passaggio interno dall'area B all'area C, posizione economica C1, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 1, lettera A) del CCNL Ministeri 1998- 2001, in base all'accordo sindacale del 06.12.2005; che detto accordo aveva stabilito che i posti da mettere a concorso per il passaggio dall'area B all'area C, posizione economica C1, sarebbero stati 920 (pari al 50% dei posti vacanti e disponibili), sicché il Ministero aveva indicato tale numero nella nota trasmessa in data 22.12.2005 al Dipartimento della Funzione Pubblica e alla Ragioneria Generale dello Stato in ordine alla programmazione triennale del proprio fabbisogno di personale e al correlato "piano assunzionale per il triennio 2006-2008"; che con DPCM del 16.01.2007 era stata autorizzata l'indizione dei suddetti concorsi limitatamente a 460 posti per l'accesso alla posizione C1; che erano stati, poi, sottoscritti dal MIBACT e dalle OOSS due accordi: uno, in data 12.07.2007, con il quale si era stabilito che le graduatorie relative ai passaggi tra le aree rimanessero valide sino a nuovi bandi e gli idonei venissero inquadrati per effetto dello scorrimento man mano che si fossero resi disponibili i posti messi a concorso, ed il secondo, in data 13.07.2007, relativo alla ripartizione dei posti a concorso tra i diversi profili professionali; che, in data 29.07.2010 ed in data 20.12.2012, erano state approvate le graduatorie regionali di merito (vincitori e idonei) per i vari profili professionali di "Archeologo", "Architetto" e "Storico dell'Arte", e per gli altri profili professionali; di aver superato, quali idonei, il corso-concorso per la regione Puglia, per il profilo professionale di funzionario amministrativo ed economico finanziario, collocandosi nella relativa graduatoria finale di merito alla posizione n. 12 (il Sannelli) e n. 29 (la Romano);

deducendo, fra l'altro, di poter far valere, quali idonei nella graduatoria di merito, il diritto allo scorrimento della stessa nell'ambito dei posti messi a concorso secondo quanto

previsto dall'accordo sindacale 23.7.07; che il decreto legislativo n. 150 del 2009 non potesse valere ad escludere, durante la vigenza delle graduatorie, approvate all'esito di concorsi banditi prima della sua entrata in vigore (01.01.2010), lo scorrimento delle stesse e la conseguente assunzione degli idonei, essendo gli effetti dei bandi e degli accordi antecedenti al 2010 interamente regolati dalla legge vigente al momento della emanazione dei medesimi bandi e della stipula dei suddetti accordi; che inoltre, la c.d riforma Brunetta, seppure immediatamente vigente e cogente dal 1.1.2010, non avrebbe potuto in ogni caso travolgere posizioni di diritto soggettivo pieno, quali quelle discendenti dai bandi e da accordi antecedenti, comunque idonee a trasformare l'aspettativa dei candidati utilmente collocati in graduatoria in un diritto soggettivo;

hanno chiesto al giudice del lavoro adito di: 1) *in via principale: accertare e dichiarare, con effetto costitutivo ex art. 63, c. 2, del T.U.P.I., il diritto dei ricorrenti Romano Antonietta e Sannelli Pietro ad essere inquadrati in Area III, posizione economica F1, nel profilo professionale di 'funzionario amministrativo ed economico finanziario', a decorrere dalla data del 19.12.2015; condannare il Ministero convenuto ad effettuare i predetti inquadramenti giuridici ed economici dalla suddetta data e a effettuare la ricostruzione di carriera dei ricorrenti riconoscendo loro l'anzianità maturata in detta area III dalla data medesima e liquidando le differenze retributive spettanti, oltre interessi legali;* 2) *in via subordinata: in caso di accertata impossibilità della resistente amministrazione di inquadrare i ricorrenti entro la data suindicata e di riconoscimento della proroga (fino al 31.12.2017) della validità delle graduatorie per cui è causa, accertare e dichiarare, con effetto costitutivo ex art. 63, c. 2, del T.U.P.I., il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati in Area III, posizione economica F1, nel profilo professionale suindicato, con decorrenza dalla data del 31.12.2017, ovvero da altra data ritenuta utile; condannare il Ministero convenuto ad effettuare i predetti inquadramenti sia giuridici che economici dalla suddetta data e a effettuare la ricostruzione di carriera delle ricorrenti riconoscendo loro l'anzianità maturata in detta area III dal 31.12.2017, o altra data ritenuta utile, e liquidando le differenze retributive spettanti, oltre interessi legali.*

Costituitosi, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Taranto e la prescrizione dei crediti; nel merito ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie ed ha concluso per il rigetto della domanda.

Istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta, all'udienza odierna i procuratori delle parti hanno dato luogo alla discussione orale, al cui esito il giudice ha deciso la controversia ai sensi dell'art. 429, co. 1, c.p.c., dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).

Preliminarmente, è da disattendere l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito formulata dalla parte convenuta, dovendosi a tale riguardo fare riferimento al consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui *"in tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del pubblico impiego cd. privatizzato, la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente*

 2

*collocato nella graduatoria finale e riguardante la pretesa allo "scorrimento" della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, il diritto all'assunzione"* (Cassazione civile sez. un. 20 dicembre 2016 n. 26272). Soltanto nel caso, che qui non ricorre, in cui la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento che, per coprire i posti resisi vacanti, indice una diversa procedura (nella specie, quella del concorso interno), anziché avvalersi dello scorrimento della graduatoria di altro precedente concorso, si è in presenza d'una contestazione che investe l'esercizio del potere dell'amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, tutelabile innanzi al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001.

Del pari infondata è l'eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla medesima parte convenuta, ove si consideri che, per un verso, nelle controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze della P.A., la competenza per territorio va determinata, secondo quanto previsto dall'art. 413 c.p.c., co. 5, in coerenza con la finalità legislativa di rendere più funzionale e celere il processo, radicando la cognizione nei luoghi normalmente vicini alla residenza del dipendente, nei quali sono più agevolmente reperibili gli elementi probatori necessari al giudizio; ne deriva che il giudice competente dev'essere individuato in relazione al luogo in cui si trova la sede di effettivo servizio del dipendente (purché dotata di un minimo di struttura sufficiente per la sua operatività), e non al luogo in cui viene effettuata la gestione amministrativa del rapporto, anche nel caso in cui vi sia un'assegnazione temporanea da un ufficio all'altro della stessa amministrazione (Cassazione civile, sez. VI, 15/03/2018, n. 6458) e che, per altro verso, dalla documentazione acquisita specificatamente risulta come la sede operativa del Ministero convenuto sita in Taranto, ove pacificamente risultano impiegati i ricorrenti, fosse dotata, quanto meno dal punto di vista strutturale, di una propria autonomia (vds, in particolare, indicazioni presenti sul cedolino paga dei lavoratori in parola).

Ciò posto, i ricorrenti (essendo risultati idonei all'esito della procedura concorsuale di cui trattasi ed essendosi collocati in graduatoria in posizione non utile all'inquadramento in ruolo nel contingente dei n. 460 posti autorizzati, né in quello di ulteriori n. 460 posti da autorizzarsi), assumono di avere, in ogni caso, diritto allo scorrimento della graduatoria in questione, sul rilievo che l'amministrazione convenuta avesse *"assunto l'impegno di effettuare: 1) sia la copertura dei restanti 460 posti banditi ma non autorizzati (copertura subordinata solo "temporalmente" al rilascio di "autorizzazione"); 2) sia la copertura dei posti divenuti in seguito vacanti "nell'ambito di quelli banditi", effettuando lo scorrimento delle graduatorie di merito durante la vigenza (triennale) delle medesime"* ed, evidenziando a tale riguardo che *"nei suddetti trienni di vigenza delle graduatorie ... nell'area III del MIBACT si è verificata una sopravvenuta carenza di organico, per cessazioni dal servizio, trasferimenti, ecc, tale da consentire, come previsto negli accordi, lo scorrimento delle graduatorie e l'inquadramento in area III, posizione economica F1 (ex posizione C1), di un numero di idonei, finanche ulteriori rispetto a quelli da destinare ai 460 posti banditi ma in attesa di autorizzazione"*; sicché *"se il Dipartimento della Funzione Pubblica e il Dipartimento del MEF non avessero espresso parere negativo in ordine alla persistente utilizzabilità ed al*



*conseguente scorrimento, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009, delle graduatorie relative alle suddette progressioni verticali, l'effettiva carenza dei posti e il venir meno dei limiti di natura economica avrebbero certamente consentito di inquadrare non solo i 460 "ulteriori vincitori", ma anche una quota parte dei restanti idonei, a causa delle cessazioni sopravvenute in area III durante il triennio di vigenza. A tanto, infatti (sia il successivo inquadramento, durante la vigenza delle graduatorie, dei restanti 460 vincitori, sia la chiamata di ulteriori idonei per coprire le carenze sopravvenute per cessazioni dal servizio), si era obbligato l'odierno convenuto!"*

A fronte di tali rilievi, occorre, tuttavia, puntualizzare che il precitato accordo del 12.07.2007 si era limitato a prevedere, oltre alla perdurante validità delle graduatorie relative ai passaggi di area "sino a nuovi bandi" (Art. 2), che *"Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 15, comma 2, del CCNL 1998-2001 citato nelle premesse, gli idonei verranno inquadrati per effetto dello scorrimento man mano che si renderanno disponibili i posti messi a concorso a seguito di rinunce, pensionamenti o dimissioni dal servizio a qualsiasi titolo del personale risultato vincitore"*.

L'accordo del 13.07.2007, sul presupposto che l'amministrazione avesse richiesto l'autorizzazione ad avviare procedure per il passaggio di 920 unità dall'area B alla posizione economica C1 e che fosse stata, invece, concessa l'autorizzazione ad avviare le procedure per l'accesso alla posizione economica C1 di 460 unità, aveva, invece, stabilito che *"si metteranno a concorso i posti autorizzati, adeguando successivamente le assunzioni all'autorizzazione integrativa, per un numero totale di 920 ... Nei bandi di selezione sarà pertanto indicato il numero complessivo di posti (pari a 920 per tutti i profili professionali), la cui copertura sarà disposta nel rispetto delle norme di cui sopra..."*.

Sulla scorta di tali previsioni, lo specifico bando che viene in rilievo (ovvero, quello relativo al profilo di funzionario amministrativo ed economico finanziario) aveva stabilito l'indizione di una procedura di selezione del personale per il passaggio alla posizione economica C1, per la copertura di 181 posti, con la puntualizzazione che - nelle more del rilascio dell'autorizzazione richiesta ad estendere fino a 920 i posti complessivi per l'accesso alla posizione economica C1 - l'amministrazione avrebbe potuto procedere all'inquadramento in ruolo delle prime n. 91 unità di personale collocate nelle varie graduatorie regionali, mentre le restanti 90 unità di personale avrebbero conseguito l'inquadramento in ruolo soltanto dopo la concessione all'amministrazione della apposita autorizzazione.

Senza, peraltro, specificatamente prevedere alcunché in ordine all'eventuale scorrimento della graduatoria di riferimento (scorrimento che era stato, come detto, indicato nelle clausole del precitato accordo del 12.07.2007, in relazione ai posti messi a concorso in futuro disponibili, a seguito di rinunce, pensionamenti o dimissioni dal servizio del personale risultato vincitore), detto bando aveva, inoltre, indicato i posti di qualificazione per la regione Puglia in misura di nove.

Conseguentemente, avendo i ricorrenti concorso per il profilo professionale di funzionario amministrativo ed economico finanziario nell'ambito del contingente dei 5 posti messi a concorso nella regione Puglia (e degli ulteriori 4 posti non ancora autorizzati), per far valere il diritto all'inquadramento nel suddetto profilo, avrebbero



dovuto, in ogni caso, dimostrare (o, quanto meno, chiedere di dimostrare) che uno o più dei suddetti posti fosse divenuto medio tempore disponibile e che non vi fossero, fra tutti gli ulteriori "idonei" collocati in graduatoria con un punteggio più elevato (nel caso della Romano ben 23 e nel caso del Sannelli ben 6), altri dipendenti che potessero ugualmente beneficiare dell'invocato scorrimento.

Essendosi le parti ricorrenti sotto tale profilo limitate ad allegare genericamente "*una sopravvenuta carenza di organico, per cessazioni dal servizio, trasferimenti, ecc, tale da consentire, come previsto negli accordi, lo scorrimento delle graduatorie e l'inquadramento in area III, posizione economica F1 (ex posizione C1), di un numero di idonei, finanche ulteriori rispetto a quelli da destinare ai 460 posti banditi ma in attesa di autorizzazione*", la domanda attorea non può che risultare sotto tale profilo priva di sbocco.

Né può ritenersi nel caso operante (e, comunque, rilevante) il principio di non contestazione invocato dalle parti ricorrenti (vds. note depositate in data 20.6.2018), laddove la generica allegazione secondo cui "*vi è un numero di posti vacanti in area III, oltre i posti riservati al concorso pubblico esterno, tale da soddisfare la domanda dei ricorrenti*", appare in maniera indiscriminata riferita al contingente complessivo della posizione C1, senza considerare il numero dei posti disponibili nello specifico profilo di funzionario amministrativo ed economico finanziario che viene in rilievo (e ciò senza tenere conto che la formazione di una graduatoria unica nazionale per ogni profilo è, secondo il bando, subordinata all'esaurimento di quella regionale "*senza che i relativi posti siano stati interamente coperti*"), né la specifica posizione in graduatoria assunta dai singoli ricorrenti, *in rapporto alla disponibilità sopravvenute.* 

Sulla scorta delle brevi considerazioni che precedono (assorbenti su ogni ulteriore questione, ivi comprese quelle sulla vincolatività delle indicazioni presenti nel bando ai fini dell'accesso alla qualifica superiore del contingente ancora non autorizzato - sulla quale occorre, in ogni caso, evidenziare come un obbligo dell'amministrazione di coprire i posti di cui si discute con l'attribuzione della qualifica ai soggetti già dichiarati idonei in relazione alle indicazioni direttamente derivanti dal bando, sembrerebbe ravvisabile esclusivamente in rapporto al contingente complessivo di n. 920 posti dallo stesso considerato, non potendosi attribuire alle note del MIBACT in atti, in ragione del loro contenuto esplorativo, valore di determinazione utile a rendere disponibile i posti vacanti ed a coprirli senza l'apertura di una nuova procedura concorsuale - e sugli effetti della c.d. riforma Brunetta sullo scorrimento delle graduatorie dei c.d. idonei), la domanda attorea è, dunque, da disattendere.

Il contrasto giurisprudenziale evincibile dai precedenti di merito di segno contrario prodotti dalla parte ricorrente, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

**p.q.m.**

Il Tribunale di Taranto - giudice monocratico del lavoro - definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto depositato in data 25.10.2017, da Romano Antonietta e Sannelli Pietro nei confronti del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, così provvede: rigetta la domanda attorea; compensa le spese di lite.

Taranto, 4 luglio 2018.

il giudice  
dott. Giovanni De Palma

